

Penale Sent. Sez. 1 Num. 42365 Anno 2019

Presidente: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

Relatore: LIUNI TERESA

Data Udiienza: 25/09/2019

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE di APPELLO di CATANIA

nel procedimento a carico di:

DELLE VERGINI GIUSEPPE nato a SAN SEVERO il 28/03/1972

avverso l'ordinanza del 01/03/2019 della CORTE di APPELLO di CATANIA

udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;

lette le conclusioni del Procuratore generale, TOMASO EPIDENDIO, il quale ha chiesto l'annullamento dell'impugnata ordinanza senza rinvio, con contestuale revoca della sospensione condizionale della pena concessa con la sentenza della Corte di appello di Catania del 13/12/2016, irrevocabile l'11/4/2017, ai sensi dell'art. 620, lett. I), cod. proc. pen.



RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 1°/3/2019 la Corte di appello di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, in parziale accoglimento della richiesta del Procuratore generale in sede, ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa a Giuseppe Delle Vergini con sentenza del Tribunale di Messina in data 17/3/2014, irrevocabile il 22/2/2015, che aveva condannato l'imputato per il reato di cui all'art. 646 cod. pen. commesso in data 3/5/2010.

Il giudice dell'esecuzione rigettava l'ulteriore richiesta del Pg di revoca del beneficio conseguito dal condannato con sentenza della Corte di appello di Catania del 13/12/2016, irrevocabile l'11/4/2017, di condanna per i reati di cui agli artt. 640 - 489 cod. pen. commessi il 6/4/2010.

La corte di appello osservava che il condannato aveva fruito del beneficio ex art. 163 cod. pen. per ben cinque volte, ma tre sospensioni condizionali (quelle di cui ai nn. 2, 3, 4 del casellario giudiziale) erano già state revocate con ordinanza del Tribunale di Ancona dell'1/3/2016. Pertanto, il beneficio concesso con la sentenza della Corte di appello di Catania del 13/12/2016 costituiva effettivamente non la quinta ma la seconda pena condizionalmente sospesa, dopo quella concessa con sentenza del Tribunale di Messina in data 17/3/2014 (nè si doveva considerare nel conto il beneficio riguardante una condanna per il reato di guida senza patente, ormai depenalizzato). Soltanto il beneficio conseguito con la sentenza indicata da ultimo doveva essere revocato, in quanto il condannato aveva riportato altre condanne nei cinque anni successivi per delitti anteriormente commessi, per pene che cumulate con quella sospesa superavano il limite biennale massimo previsto dall'art. 163 cod. pen.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale in sede, lamentando – ai sensi dell'art. 606, lett. b) cod. proc. pen. – violazione di legge, con riferimento agli artt. 164 e 168 cod. pen.

Il Pg ricorrente denuncia che il giudice dell'esecuzione – ritenendo che il delle Vergini avesse conseguito soltanto due benefici ex art. 163 cod. pen. – ha creato un nuovo principio per cui ogni condannato può conseguire per due volte il beneficio della sospensione condizionale della pena, purchè non si superi il massimo limite biennale, anche se tali condanne siano inframezzate da altre condanne prive del beneficio. Ciò comporta una violazione della lettera e della *ratio* della disposizione dell'art. 168, ultimo comma, in relazione all'art. 164, ultimo comma, cod. pen., che è stata illustrata dalla costante giurisprudenza di legittimità, nel senso che non è possibile concedere un secondo beneficio condizionale quando tra la precedente e la nuova condanna si inseriscano



condanne intermedie per delitti a pene detentive non sospese, in quanto tale evenienza dimostra che l'imputato non è meritevole della fiducia riposta dall'ordinamento con la concessione dell'opportunità di emenda, e che quindi è impossibile la rinnovazione di una prognosi favorevole circa la sua condotta futura.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

1.1. Il principio di diritto al quale fa riferimento il Procuratore generale ricorrente è quello, consolidato, per il quale *"Ai fini dell'applicabilità dell'ultimo comma dell'art. 164 cod. pen., nella parte in cui consente di concedere la sospensione della pena anche a chi abbia già riportato una condanna sospesa, è necessario che tra la precedente e la nuova condanna non sia inserita condanna intermedia a pena detentiva per delitto ancorché non sospesa, in quanto la sua presenza dimostra che l'imputato è stato immeritevole della fiducia in lui riposta e rende quindi impossibile ed errata la rinnovazione di una prognosi favorevole circa la sua condotta futura"* (Sez. 1, n. 29865 del 30/06/2011, PG in proc. Citraro, Rv. 250556; Sez. 6, n. 4090 del 03/03/1998, PM in proc. Profilio, Rv. 210219). Deve però verificarsi se tale principio si attagli alla situazione esecutiva del condannato Giuseppe Delle Vergini.

1.2. Nel caso in esame, il condannato, destinatario di ben cinque benefici ex art. 163 cod. pen., se ne è visti revocare tre con ordinanza del 1°/3/2016 a seguito di precedente incidente di esecuzione; nelle more, il Delle Vergini ha conseguito un ulteriore beneficio con la sentenza del Tribunale di Messina di cui al punto 5, beneficio che è stato qui revocato, in quanto il condannato aveva riportato altre condanne nei cinque anni successivi, per delitti anteriormente commessi, ^o ~~per~~ pene che cumulate con quella sospesa superavano il limite biennale massimo previsto dall'art. 163 cod. pen. C/3

Invece non è stata revocata la sospensione condizionale della pena concessa con la sentenza indicata al n. 8 del cumulo (sentenza della Corte di appello di Catania del 13/12/2016, irrevocabile l'11/4/2017), a motivo del non superamento del limite biennale complessivo tra detta sentenza e quella di cui al punto 5, originariamente a pena sospesa. In tali termini ha motivato la Corte di appello in funzione di giudice dell'esecuzione nell'impugnata ordinanza.

2. Nel caso di specie, alla stregua dei titoli posti dal Pg ricorrente a fondamento dell'istanza rivolta al giudice dell'esecuzione, il Delle Vergini aveva riportato condanna, con sentenza del 15/4/2013, definitiva il 13/12/2016, alla pena di un anno e due mesi di reclusione condizionalmente sospesa per un reato



anteriormente commesso (il 6/4/2010) rispetto a quello di cui alla sentenza del 17/3/2014, irrevocabile il 22/2/2015, di condanna alla pena di mesi quattro di reclusione, pure condizionalmente sospesa.

Intermedie tra le due sentenze concedenti il beneficio, vi sono la sentenza del Tribunale di Ravenna del 26/11/2014, irrevocabile il 3/4/2015, di condanna ad un anno di reclusione per il reato ex art. 646 cod. pen. commesso il 28/4/2010, senza concessione del beneficio ex art. 163 cod. pen. (punto 6); nonché la sentenza del 26/9/2014 del Tribunale di Ancona, irrevocabile il 7/4/2015 (punto 7), di condanna ad un anno di reclusione per i reati di truffa e falso commessi il 21/6/2010, ancora una volta senza concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

Deve allora affermarsi che, in linea di principio, ricorre la causa ostativa costituita dall'esistenza di condanne intermedie a pene non sospese che manifestano l'inanità della concessione del primo beneficio e l'impossibilità di formulare una rinnovata prognosi favorevole circa la futura condotta dell'imputato, a tenore del citato principio di diritto desunto da plurime pronunce di questa Corte (Sez. U, n. 2552 del 10/01/1976, Fiumano, Rv. 132539; Sez. 5, n. 12390 del 23/06/1978, Spigno, Rv. 140197; Sez. 2, n. 2235 del 07/10/1980 - dep. 1981, Carletti, Rv. 148060; n. 10941 del 17/05/1983, Taras, Rv. 161786; Sez. 6, n. 4090 del 03/03/1998, PM in proc. Profilio, Rv. 210219; Sez. 1, n. 29865 del 30/06/2011, PG in proc. Citraro, Rv. 250556).

Contrariamente a quanto ritiene il giudice dell'esecuzione, la necessità di revocare anche il beneficio concesso con la sentenza sub 8) trova fondamento normativo nell'art. 168, comma 3, cod. pen., aggiunto dalla L. 26 marzo 2001, n. 128, vigente alla data di irrevocabilità delle citate sentenze: tale norma prevede la revoca di diritto della sospensione condizionale della pena che sia stata concessa in violazione dell'art. 164, comma 4, cod. pen. in presenza di cause ostative al momento della concessione medesima. E tale deve considerarsi l'evenienza sopra illustrata.

4. L'ordinanza in esame deve dunque essere annullata senza rinvio, potendo questa Corte procedere direttamente alla revoca del residuo beneficio ex art. 163 cod. pen., ai sensi dell'art. 620, lett. l), cod. proc. pen.

Resta ferma la revoca già disposta dal giudice dell'esecuzione, dovendosi soltanto rettificare la data del passaggio in giudicato della sentenza che aveva concesso il beneficio, come indicata nel dispositivo.



P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata, limitatamente alla omessa revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con la sentenza della Corte di appello di Catania in data 13 dicembre 2016, irrevocabile l'11 aprile 2017, disponendo la revoca del beneficio.

Salva la revoca del medesimo beneficio disposta con riguardo alla sentenza del Tribunale di Messina in data 17 marzo 2014, irrevocabile il 22 febbraio 2015, e non il 22 febbraio 2016, come si legge nel dispositivo dell'ordinanza impugnata.

Così deciso il giorno 25 settembre 2019.